

Edizione di mercoledì 6 Maggio 2020

CASI OPERATIVI

[Clausola di prelazione e mancata indicazione cessionario](#)
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

[Ricavi, fatturato, volume d'affari: alla ricerca di certezze nell'Italia delle complicazioni](#)
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

IVA

[Iva del primo trimestre differibile con calo del fatturato nel mese di aprile](#)
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

[Il credito imposta sugli affitti esclude troppe attività chiuse](#)
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

BILANCIO

[Effetti del Coronavirus sulle valutazioni di bilancio](#)
di **Lucia Recchioni**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Clausola di prelazione e mancata indicazione cessionario di EVOLUTION

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

Essendo prevista una clausola di prelazione nello statuto di S.r.l., qualora l'offerta di prelazione non indicasse il potenziale cessionario, quali effetti vi sarebbero per l'acquirente della partecipazione?

Al fine di controllare la composizione della compagine sociale di una società (nel caso di specie, di in una S.r.l.) onde evitare mutamenti nella stessa non graditi ai titolari delle partecipazioni sociali, lo statuto sociale può contenere eventuali clausole di prelazione, aventi efficacia reale (*ex multis* Corte di Cassazione, Sentenza 8645/1998 e 12797/2012), che, in quanto tali, devono essere ben attenzionate dal socio che intendesse alienare la partecipazione detenuta, nonché dai soci e dai terzi eventuali acquirenti.

La prelazione societaria nelle S.r.l., sebbene non specificatamente disciplinata a livello codicistico, è ammessa in ragione del fatto che “*le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dello Statuto.*” (cfr. articolo 2469, comma 1, cod. civ.).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

AGEVOLAZIONI

Ricavi, fatturato, volume d'affari: alla ricerca di certezze nell'Italia delle complicazioni

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

“*In claris non fit interpretatio*”: l’antico invito rivolto a tutti i giuristi a evitare di speculare sul testo normativo quando questo non presenta ambiguità, è sempre **più difficile da rispettare**. In un mondo in cui ci si prospetta la triste eventualità di interrogarci su chi siano i nostri “**congiunti**”, anche le nostre certezze più solide, quelle acquisite in anni di professione e di (insane) **letture di norme tributarie**, vacillano sotto i colpi di un Legislatore sempre più **ipertrofico** che adopera il nostro lessico quotidiano e professionale in modo quanto meno ambiguo.

Non vogliamo fare della facile ironia e ci rendiamo conto che, in momenti di emergenza, può accadere che il testo ufficiale dei **provvedimenti normativi**, risultato di una serie di **aggiustamenti progressivi**, frutto a loro volta dei **compromessi tra i vari interessi in gioco**, contenga termini messi lì all’ultimo momento o finiti non proprio al posto giusto.

Tuttavia, le parole un significato ce l’hanno e da questo occorre partire, se vogliamo che le leggi abbiano un senso.

Il **Decreto Liquidità** contiene la parola “**fatturato**” sia con **riferimento** alle **garanzie** e all’**ammontare** dei **finanziamenti** da concedere alle imprese, sia nella norma destinata a regolamentare la **sospensione** dei **versamenti tributari** per i mesi di aprile e maggio.

Che **cosa si intende** con questo termine? Se si consultano i vari dizionari economici (Garzanti, per esempio), la definizione è “**volume delle vendite che un’impresa realizza in un anno, indicatore della dimensione dell’azienda**”. Ancora più rigorosa la definizione contenuta nel dizionario pratico dei termini tributari che, ormai qualche anno fa, l’**Agenzia delle Entrate** diramò per precisare il significato di alcune parole. Alla voce “**fatturato**”, troviamo la seguente descrizione: “**Ammontare delle vendite e delle prestazioni di servizi realizzato in un anno da un’impresa. Detto anche volume d’affari, il F. costituisce un elemento per determinare la**

dimensione aziendale ed eventualmente – quando non supera un dato ammontare – per far scattare il diritto a particolari facilitazioni fiscali”.

Apprendiamo dunque che la parola fatturato, in ambito fiscale, sarebbe sinonimo dell'espressione “**volume d'affari**” che, come sappiamo, corrisponde a un **preciso dato esposto nel Modello Iva annuale**: quello contenuto nel **rigo VE50**, dove viene indicato l'ammontare delle vendite annue con emissione di fattura, comprese quelle non imponibili o esenti, **al netto** della relativa imposta.

Pertanto, quando la norma fa riferimento a questa grandezza, il dato da assumere dovrebbe essere quello **desumibile dalla dichiarazione annuale Iva** al citato **rigo VE50**. Tuttavia, allorquando, nell'**articolo 18 del Decreto Liquidità**, il beneficio della sospensione dei termini di versamento dei tributi, viene subordinato alla **riduzione di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, il dato viene richiesto su base infrannuale: dunque, **non si può prendere quello della dichiarazione**.

Ancora meno puntuale sembra essere l'**articolo 1, comma 2** il quale stabilisce che l'importo del **prestito assistito da garanzia** non può superare il maggiore tra i seguenti due elementi:

- 25% del “**fatturato**” annuo dell'impresa relativo al 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei **costi del personale** dell'impresa relativi al 2019.

Il dubbio nasce dal fatto che il dato del “**fatturato**” viene **associato** al **bilancio** dove, di norma, esso non trova spazio espositivo se non tra i dati statistici che, eventualmente ma molto di rado, possono essere riportati nella Nota integrativa o nella Relazione sulla gestione.

Naturalmente, questo non ci autorizza a dare alla parola un'accezione diversa da quella che (forse) il Legislatore aveva in mente, volendo presumibilmente riferirsi ai ricavi: sarebbe infatti **inaccettabile** che lo stesso termine di “**fatturato**”, peraltro tecnico, **possa avere un significato diverso** all'interno di un medesimo atto normativo.

D'altra parte, l'equivoco riferimento al bilancio, è facilmente superabile dal richiamo alternativo alla dichiarazione fiscale: un concetto ampio che ben comprende anche il Modello Iva.

Dunque alle banche, perché possano fare le proprie valutazioni, **va riportato** il dato del **volume d'affari**, anche quando questo potrebbe alterare la capacità rappresentativa dell'andamento aziendale. Le fatture emesse infatti possono non coincidere con i ricavi, soprattutto in settori dove si verificano sensibili disallineamenti temporali tra il **momento della rilevazione del ricavo** e quello di **emissione del documento Iva**.

Eppure, esaminando il **Modulo richiesta agevolazione** (Allegato 4) per **finanziamenti oltre 25mila euro**, al **punto 16** della scheda 1, a dimostrazione del rispetto del limite di “**fatturato**”

richiesto dalla norma, fa riferimento ai seguenti **documenti**:

- **bilancio** depositato in CCIAA,
- **dichiarazione dei redditi** trasmessa all'Agenzia delle Entrate

ovvero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili,

- **bilancio** approvato, ma **non ancora depositato** in CCIAA,
- **dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione** da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle entrate,

come se a dover essere certificati fossero i ricavi.

Ma la norma parla di **fatturato**. Sarebbe quindi corretto indicare questo dato portando, a supporto, la **dichiarazione Iva ultima presentata**.

Curiosamente invece, **l'articolo 13, comma 1, lett. m)**, che prevede il finanziamento fino a 25 mila euro con copertura integrale di garanzia statale, **parla** di importi nei limiti del **"25% dell'ammontare dei "ricavi" del soggetto beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda"**. Qui l'**intento** del Legislatore di **riferirsi ai corrispettivi** per la cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nell'attività d'impresa, è **corroborato** sia dal **richiamo al bilancio** depositato, sia dalla **precisazione** sull'**"ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda"**. È dunque inevitabile concludere che, ai fini di questa norma, si debbano considerare i ricavi così come risultanti dal bilancio o, in mancanza, dal Modello Redditi variamente declinato a seconda della forma giuridica dell'impresa, **a nulla rilevando invece il concetto di "volume d'affari"**.

Se c'è un motivo perché l'estensore della norma abbia usato una volta la parola **"fatturato"** e un'altra **"ricavi"**, non è un problema dell'interprete.

Proviamo a questo punto a dirimere un altro problema.

Sempre la norma che dispone la **sospensione** dei **versamenti** fiscali, ai fini del calcolo della riduzione di operatività di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 che condiziona l'accesso all'agevolazione, impone di conteggiare il **"fatturato o i corrispettivi"**. L'Agenzia delle entrate, con [circolare 9/E/2020](#), ha precisato che: **"il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva"**.

Ed ancora: **“la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2). Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019”.**

Si tratta di un’ approssimazione accettabile, in quanto il concetto di fatturato, quando declinato in ambiente infrannuale, **non trova una sponda oggettiva in un dato dichiarativo**. Per questo la circolare fa riferimento al concetto di **operazioni per data di effettuazione**. Il dato è sempre al netto dell’Iva ma, a questo punto, stando alle indicazioni della circolare, **comprensivo delle operazioni che non rientrano nel concetto di volume d’affari “da dichiarazione Iva”: cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni**.

A tal proposito, il medesimo documento interpretativo chiarisce che, nel caso in cui l’impresa abbia conseguito sia corrispettivi che fatture, **il confronto deve essere eseguito sulla somma dei due elementi**.

Ma i **corrispettivi comprendono l’Iva oppure** vanno assunti **al netto** dell’imposta? C’è nella normativa una **definizione** di corrispettivo?

Il sopra citato dizionario dell’Agenzia delle Entrate, li definisce come: **“Somma pagata per l’acquisto di un bene o di un servizio. Può comprendere l’imposta sul valore aggiunto (Iva) che viene addebitata all’acquirente a titolo di rivalsa”.**

Quindi, anche se nel linguaggio corrente, nelle imprese che operano al dettaglio, l’espressione “corrispettivi” viene comunemente riferita agli importi indicati sul relativo registro, dove vengono conteggiati al lordo dell’Iva, appare **più corretto** assumere il **dato**, ai fini dell’applicazione della norma, **al netto dell’imposta**: una soluzione che sembrerebbe più armonica con gli intenti del legislatore. D’altro canto, lo scorporo dell’Iva dal corrispettivo lordo, è operazione richiesta dalla normativa Iva e desumibile dagli obblighi contabili che ogni impresa è tenuta ad assolvere per la **liquidazione di questa imposta**.

IVA

Iva del primo trimestre differibile con calo del fatturato nel mese di aprile

di **Sandro Cerato**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO: ASPETTI OPERATIVI, PRATICI E TEMPISTICHE PER L'IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri di più >](#)

In base alle disposizioni dell'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), i **contribuenti trimestrali**, per i quali, il **prossimo 18 maggio, scade il termine per la liquidazione dell'iva del primo trimestre 2020**, possono fruire del differimento al prossimo 30 giugno **se il fatturato di aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese di aprile del 2019**.

È quanto emerge dalla lettura della citata disposizione, nonostante il chiarimento (non del tutto comprensibile), fornito dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 9/E/2020](#), sembri disporre nel senso di dover prendere in considerazione il **fatturato dei mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)**.

Sul punto è opportuno osservare, in primo luogo, che l'[articolo 18, comma 1, D.L. 23/2020](#) **si riferisce genericamente a tutti i soggetti passivi d'imposta** (imprese e professionisti) che abbiano il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a prescindere quindi dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e, per quel che interessa in questa sede, dalla periodicità di liquidazione dell'iva (mensile o trimestrale).

Premesso ciò, la norma prosegue indicando le **condizioni per poter accedere alla sospensione del versamento** dell'iva (nonché delle ritenute e dei contributi), stabilendo che occorre aver verificato un **decremento del fatturato** di almeno il 33% (o di almeno il 50% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019) nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (per l'iva che scadeva lo scorso 16 aprile), e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (per l'iva che scadrà il prossimo 18 maggio).

Tale criterio, quindi, è identico sia per i **soggetti che liquidano l'iva mensilmente** (per i quali la verifica del decremento impatta sulla liquidazione dell'imposta dovuta per il mese di aprile 2020), sia per coloro che fruiscono della possibilità di liquidare l'iva con **periodicità trimestrale** (per i quali la verifica del decremento riguarda quindi l'imposta dovuta per il primo trimestre

2020).

Ricordando che il **differimento è del tutto facoltativo** (si consiglia di non avvalersene laddove vi siano le condizioni finanziarie che consentano di rispettare le originarie scadenze), la norma non pone quindi alcuna distinzione tra i soggetti interessati, e consente, in presenza delle condizioni descritte, di **rinvviare il versamento al prossimo 30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data, senza maggiorazione di sanzioni ed interessi.

In attesa del Decreto “Maggio”, in cui, probabilmente, sarà prevista un’ulteriore possibilità di slittamento dei versamenti, è appena il caso di osservare che, salvo proroghe (sicuramente necessarie), il prossimo 30 giugno si rischia un **intasamento di scadenze**, tenendo conto che alla stessa data scadono anche i termini per il **versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi** (dovute sulla base del modello Redditi 2020).

In tale ambito, infatti, **l’unica norma che ad oggi consente un “vantaggio” ai contribuenti** è quella che prevede la possibilità di calcolare gli **acconti per il periodo d’imposta 2020** con il metodo previsionale tenendo conto dell’**80% dell’imposta che sarà dovuta** (e non del 100%, come normalmente avviene).

Francamente, pare poca cosa rispetto a quello che le **imprese** e i **professionisti** hanno bisogno per far fronte ad un’estate e ad un’autunno che si preannunciano certamente **difficili**.

AGEVOLAZIONI

Il credito imposta sugli affitti esclude troppe attività chiuse

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 65 D.L. 18/2020](#) (decreto Cura Italia) ha introdotto, come noto, quanto segue: *“al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”*.

L'intento del legislatore pare chiaro e condivisibile: **compensare i costi sostenuti dalle imprese per gli affitti** del mese di marzo, vista la **chiusura forzata** delle attività dettata dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La portata dell'agevolazione, seppur apprezzabile, si rivela di scarsa efficacia ricomprendendo i soli **immobili di categoria catastale C/1 – negozi e botteghe**; viene **esclusa la stragrande maggioranza delle società** che si trovano nella medesima situazione di difficoltà nelle locazioni, come, ad esempio, le imprese commerciali, manifatturiere, gli artigiani, gli asili, etc..

Con il [comma 2](#), dell'[articolo 65](#), il perimetro del credito d'imposta **viene ulteriormente circoscritto**, con la previsione che lo stesso non trova applicazione per le attività di cui agli [allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020](#).

Ricordiamo che il [D.P.C.M. 11.03.2020](#) ha previsto la **chiusura generale della attività di commercio al dettaglio e dei servizi alla persona**, fatta **eccezione per determinate attività considerate essenziali**, elencate negli allegati 1 e 2 sotto riportati.

Allegato 1 – Commercio al dettaglio

- Ipermercati
- Supermercati
- *Discount* di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti

Allegato 2 – Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

- surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di

- prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Fin qui, la scelta pare ragionevole: **se l'attività è proseguita anche nel mese di marzo non è possibile beneficiare del credito in argomento.**

Fintanto che trattasi delle attività degli ipermercati, negozi di generi alimentari o farmacie, **non vi è dubbio che l'attività sia proseguita**: tali esercenti offrono generi di prima necessità, unici beni che, ad oggi, giustificano l'esigenza di uscire da casa per effettuarne l'acquisto.

Purtroppo, diverse attività riportate nell'allegato 1, **seppur autorizzate in quanto "essenziali", hanno dovuto di fatto chiudere anch'esse**, ad esempio perché non strutturate per gestire le vendite online dei prodotti o non in grado di garantire (per mancanza di mezzi o di spazi) le norme a tutela della salute e del distanziamento nei propri locali. Si pensi ad attività quali il **commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale**, il commercio al dettaglio di **materiale per ottica e fotografia** o ancora al **commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico**.

Le poche attività che hanno mantenuto i negozi aperti hanno riscontrato l'**assoluta mancanza di clientela**: diventa difficile immaginare che qualche potenziale acquirente abbia pensato di autocertificare, davanti ad eventuale controllo delle forze dell'ordine, lo stato di necessità per l'acquisto di un profumo nuovo o delle luci LED nuove per il soggiorno.

Purtroppo, anche in sede di **conversione in legge del decreto Cura Italia** (L. 27/2020) non è stato posto un correttivo a tale norma, al fine di ricomprendere **tutte le imprese colpite dalla chiusura delle attività in egual modo**.

Sul versante delle "buone notizie" segnaliamo infine che, l'iter parlamentare della conversione in legge ha portato all'introduzione del **comma 2- bis** dell'articolo 65, volta a chiarire che il credito d'imposta **non concorrere alla formazione del reddito imponibile**, della **base imponibile Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#). Lo stesso resta **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24** a decorrere dal 25 marzo 2020.

BILANCIO

Effetti del Coronavirus sulle valutazioni di bilancio

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO: ASPETTI OPERATIVI, PRATICI E TEMPISTICHE PER L'IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri di più >](#)

Nella riunione di lunedì 4 maggio il **Consiglio di Gestione dell'Oic** ha approvato, oltre al **documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"**, la **comunicazione in risposta** ad una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'Oic 9 "**Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**" ai fini della redazione del **bilancio al 31.12.2019**.

La risposta da ultimo richiamata, pubblicata ieri, 5 maggio, ha ribadito che l'**emergenza sanitaria** in corso rappresenta "**un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio**" al 31.12.2019, essendosi **verificata** a partire dalla metà di gennaio **2020** ed essendo tutti i conseguenti **provvedimenti intervenuti nell'anno 2020**.

La pandemia, quindi, costituisce un **fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio al 31.12.2019**, in quanto "**non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio**".

Tutto quanto appena premesso, nella richiamata comunicazione l'Oic si concentra sugli effetti della crisi sanitaria (e della conseguente **crisi economica**) sul **test di impairment**.

Si ricorda, a tal proposito, che, in forza del **principio contabile Oic 9 ("Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali")**, le società devono **valutare, ad ogni chiusura dell'esercizio, se esiste un indicatore** che un'immobilizzazione possa aver subito una **perdita di valore: se tale indicatore sussiste, si rende necessario stimare il valore recuperabile** dell'immobilizzazione e, se questo è inferiore al valore contabile, deve essere effettuata una **svalutazione**.

Più precisamente, il **valore recuperabile** è il **maggiore tra il fair value** di un'attività e il suo **valore d'uso**.

Il **valore d'uso**, a sua volta, è determinato sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari**

futuri che si prevede abbiano origine dall'attività stessa nel corso della sua vita utile.

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, l'Oic, nella sua comunicazione, ha chiarito, innanzitutto, che **l'emergenza sanitaria in corso**, non costituendo un fatto successivo da recepire nei valori di bilancio, **non può comportare l'obbligo di predisposizione del test di impairment**.

Nel caso in cui dovessero sussistere **altri indicatori di perdita**, e si rendesse comunque necessario effettuare il **test di impairment**, **nella determinazione del valore d'uso dell'immobilizzazione** (la quale richiede la stima dei flussi finanziari futuri) **non devono essere considerati gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso**.

Il **principio contabile Oic 9**, infatti, richiede, che, ai fini della **determinazione de valori d'uso** delle immobilizzazioni, **si tenga conto esclusivamente degli elementi in essere alla data di riferimento di bilancio**, ovvero al 31.12.2019.

Le stesse conclusioni possono essere poi estese anche alle **imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese**, le quali possono adottare l'**approccio semplificato**, basato sulle **capacità di ammortamento**, ai fini della **determinazione delle perdite durevoli di valore**. Come chiarito infatti nella comunicazione dell'Oic, l'approccio semplificato **"condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello base"**.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che gli effetti del Coronavirus costituiscono **fatti da illustrare nella nota integrativa** *"perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni"* (principio contabile Oic 29, par. 61).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Popolo, potere e profitti

Joseph E. Stiglitz

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 346

Il consolidamento del potere del mercato specie nella finanza e nell'industria tecnologica ha portato a un'esplosione della disuguaglianza. La situazione è drammatica: poche corporations dominano interi settori dell'economia, facendo impennare la disuguaglianza e rallentando la crescita. La finanza ha scritto da sola le proprie regole; le compagnie high-tech hanno accumulato dati personali senza controllo e il governo americano ha negoziato accordi commerciali che non rappresentano gli interessi dei lavoratori. Troppe persone si sono arricchite sfruttando gli altri invece che creando ricchezza. Le vere fonti della ricchezza e della crescita, per Stiglitz, sono gli standard di vita, basati su apprendimento, progresso della scienza e tecnologia e le regole del diritto. Gli attacchi al sistema giudiziario, universitario e delle comunicazioni danneggiano le medesime istituzioni che da sempre fondano il potere economico e la democrazia. Tuttavia, per quanto ci si possa sentire indifesi oggi, non siamo, tutti noi, senza potere. In effetti, le soluzioni economiche sono spesso chiare. Dobbiamo sfruttare i benefici del mercato ma nello stesso tempo domare i suoi eccessi, assicurandoci che lavorino per noi cittadini – e non contro di noi. Se un numero sufficiente di persone sosterrà l'agenda per il cambiamento delineata in questo libro, può non essere troppo tardi per creare un capitalismo progressista che realizzi una prosperità condivisa.



La strada smarrita

Carlo Bastasin e Gianni Toniolo

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 168

Il lungo percorso che aveva portato gli italiani dalla povertà al benessere è stato smarrito di fronte alle sfide dell'economia globale. Nonostante i rischi attuali, la storia recente mostra che l'Italia non è condannata. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento l'Italia inizia la rincorsa dei paesi più avanzati e alla fine del ventesimo secolo raggiunge un reddito per abitante non dissimile da quello di Germania, Francia e Regno Unito. È un percorso di successo, che crea un'economia moderna. Da un quarto di secolo, tuttavia, l'economia italiana cresce assai meno della media europea. I fattori di sviluppo che avevano funzionato nel dopoguerra si sono rivelati inadatti all'economia globale. Pesano mali antichi mai curati: bassi livelli di istruzione, prassi burocratiche e giudiziarie obsolete, gestioni aziendali poco trasparenti. Il reddito perduto con la crisi del 2008-2013 non è stato ancora recuperato. La differenza tra il benessere economico degli italiani e quello degli altri europei e dei nordamericani è tornata ai livelli degli anni Sessanta. Il clima di incertezza politica, finanziaria e istituzionale scoraggia gli investimenti, crea un ambiente ostile alla crescita e rischia di provocare un avvitamento dell'economia. Eppure ci sono stati momenti recenti nei quali l'Italia sembrava potesse riprendersi, segno che non è condannata a un perenne ristagno. Con questo libro, Carlo Bastasin e Gianni Toniolo ripercorrono la strada di un robusto sviluppo e indagano i motivi che l'hanno fatta smarrire per capire come fare a ritrovarla.



Sulle ali degli amici

Pietro Del Soldà

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 152

Siamo sempre più soli e chiusi in noi stessi, i contatti con gli altri sono frammentarie raramente esprimono quel che siamo davvero. La società alimenta ogni giorno l'ossessione per un Io ipertrofico e narcisista e per un Noi escludente e aggressivo. In questo scenario l'amicizia può agire come un'apertura, un dispiegamento d'ali in grado di elevarci al di sopra delle piccole esigenze quotidiane, delle paure che paralizzano, della pigrizia che ci toglie slancio, delle false identità che nascondono il nostro volto e le passioni profonde. Perché ciò avvenga, però, bisogna coglierne l'essenza. L'amicizia non è solo un volersi bene, non si esaurisce in quel legame semplice fatto di calore, affetto, vicinanza, aiuto reciproco e voglia di divertirsi insieme. È molto di più: è il gioco più serio, quello che finalmente, come dice Aristotele, «ci fa sentire che esistiamo». Per capire la natura complessa dell'amicizia dobbiamo confrontarci con alcune voci della filosofia, a partire da Socrate e dal suo incessante tuffarsi nella relazione che ci pone le domande decisive: il legame tra amici nasce dalla somiglianza, dall'aver abitudini e radici in comune o è la diversità ad attrarci? Perché Socrate dice che «amico è il bello»? In che senso l'amicizia può sconfiggere la morte e farci amare la natura? Perché per Aristotele è «il cemento della polis» e per Montaigne è un mélange senza regole né obblighi? La sua vera dimensione, oggi, è l'infinito viaggiare di Álvaro Mutis? Pietro Del Soldà ci accompagna nell'incontro con filosofi e poeti, visioni e voci che ci fanno ripensare il mondo come un campo di gioco, in cui rispondere al nostro bisogno di senso e diventare migliori insieme agli amici.



Il ritratto

Ilaria Bernardini

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 372

Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il mondo, ha dedicato la vita ai suoi libri e al suo grande amore, il noto imprenditore Martín Aclà. Vive sola a Parigi, mentre Martín abita a Londra con la moglie e i figli: i due sono amanti da più di venticinque anni, e nessuno sa di loro. Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha avuto un ictus, il suo mondo crolla. L'idea di perderlo è devastante. Deve trovare un modo per raggiungerlo, stare con lui, salvarlo, o almeno dirgli addio. Si avventura così in un piano maldestro e spericolato: commissiona il proprio ritratto alla moglie di Martín, la pittrice Isla Lawndale, e grazie a questa bugia riesce a insinuarsi in casa loro. Nella grande e caotica villa nel centro di Londra in cui l'uomo che amano giace in coma, Valeria e Isla si ritrovano una davanti all'altra, affascinate e intimorite l'una dall'altra. Isla sa chi è davvero la donna che le siede di fronte? Valeria le dirà che Martín le aveva appena chiesto di passare i prossimi anni insieme? E cosa ha capito Antonia, la figlia adolescente di Isla e Martín, della doppia vita del padre? Giorno dopo giorno, durante le sedute per il ritratto, Valeria e Isla si studiano e cominciano a raccontarsi, creando un'intimità sempre più profonda, dispiegando la loro fragilità e la loro forza. In un'altra versione della storia, forse, sarebbero state amiche. In questa potrebbero essere ancora in tempo ad aiutarsi. Le bugie, i ricordi e i segreti si rincorrono e si intrecciano in una commovente e luminosa danza di passione e compassione. Il ritratto è un inno alla vita e un canto d'amore, portato avanti da due personaggi immensi e vulnerabili che, sulla soglia del precipizio, crollano e si rialzano, con dolore e con grazia, mentre l'amore della loro vita e tutto quello che pensavano di essere sta scomparendo.



E tu splendi

Giuseppe Catozzella

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

Arigliana, “cinquanta case di pietra e duecento abitanti”, è il paesino sulle montagne della Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che non è più un torrente, un’antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparentemente immutabile tra la piazza, la casa e la bottega dei nonni; intorno, una piccola comunità il cui destino è stato spezzato da zì Rocco, proprietario terriero senza scrupoli che ha condannato il paese alla povertà e all’arretratezza. Quell’estate, che per Pietro e Nina è fin dall’inizio diversa dalle altre – sono rimasti senza la mamma –, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da dove sono venuti? è l’irruzione dell’altro, che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che torna a far vibrare la speranza di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un’estate memorabile, che per Pietro si trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria: è la sua stessa voce a raccontare come si superano la morte, il tradimento, l’ingiustizia e si diventa grandi conquistando il proprio fragile e ostinato splendore. Attraverso questa voce irriverente, scanzonata eppure saggia, Catozzella scrive un romanzo potente e felice, di ombre e di luce, tragico e divertente, semplice come le cose davvero profonde.